

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

nell'interesse della Dott.ssa **DE ROSA Gabriella**, nata a Napoli il 12.10.1995  
cod. fisc. DRSGL95R52F839X, rappresentata ed assistita dall'avv. Antonio  
Rosario De Crescenzo (cod. fisc. DCRNNR76P10B963A) del Foro di Santa Maria  
C.V. (CE) giusta allegata procura speciale, con domicilio digitale come da P.E.C.  
nei Registri di Giustizia **avv.antoniodecrescenzo@pec.it**

Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o  
notificazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C.:  
**avv.antoniodecrescenzo@pec.it**

**Contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro  
p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DIPARTIMENTO PER  
IL SISTEMA EDUCATIVO DI SITRUZIONE E DI FORMAZIONE –  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del  
Direttore Generale p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del  
Direttore Generale p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO VI  
AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**, in persona del Dirigente p.t., tutti  
rappresentati e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in  
Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

**Nonché contro**

-I candidati risultati vincitori, nella Regione Campania, del concorso per titoli  
ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.D.G. n. 2575

del 06.12.2023, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado sui posti di insegnamento di cui alla c.d.c. A026-Matematica

*- controinteressati-*

**avverso e per l'annullamento**

**previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 c.p.a.**

dei seguenti atti e provvedimenti:

- a)* del Decreto prot. n. 53209 del 04.9.2024 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**doc. 1**), nella parte in cui ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui all'articolo 59, comma 11, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e dell'art. 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 205/2023, indetta su base regionale per l'a.s. 2023-2024 con Decreto a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 06.12.2023;
- b)* della nota a firma del Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale di Napoli, Ufficio VI, ricevuta dalla ricorrente a mezzo e-mail del giorno 08.8.2024, nella parte in cui alla medesima è contestato il mancato possesso del titolo di accesso alla procedura concorsuale (**doc. 2**);
- c)* dei verbali, degli atti e dei provvedimenti (di data e numero ignoti) posti in essere dalla Commissione Giudicatrice del concorso costituita per la Regione Campania relativamente alla classe di concorso A026 – Matematica, ai fini della decretata esclusione della ricorrente dalla procedura in argomento;

*d)* del Decreto prot. n. 53688 del 06.9.2024 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**doc. 3**), per mezzo del quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva di merito del concorso valida per la Regione Campania relativamente alla c.d.c. A026-Matematica, in uno al relativo elenco, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente che, pertanto, vi è rimasta definitivamente esclusa;

*e)* del Decreto prot. n. 15253 del 10.09.2024 a firma del Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale di Napoli, Ufficio VI (**doc. 4**), con il quale i vincitori del concorso sono stati individuati ai fini delle nomine in ruolo per l'a.s. 2024/2025 con contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso;

**in uno agli atti e provvedimenti presupposti, tra cui:**

*f)* il Decreto a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 06.12.2023 (**doc. 5**), con il quale è stato bandito, su base regionale, il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posti comuni e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'a.s. 2023/2024;

*g)* il Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (**doc. 6**), recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022 e dal decreto Legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023;

*h)* di ogni ulteriore altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso o consequenziale, se ed in quanto lesivi dell'interesse della ricorrente,

**nonché per la condanna**

in forma specifica delle amministrazioni scolastiche resistenti all'adozione di un provvedimento di *ri*-ammissione della ricorrente al concorso per cui è causa, ai sensi di cui all'art. 30, co. 2 c.p.a., nonché al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale.

**FATTO**

Con il Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dettato le disposizioni concernenti la nuova disciplina dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

In particolare, detto provvedimento reca la disciplina dei nuovi concorsi banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, **di cui agli articoli 44-46 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79**, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.

Esso, inoltre, ha regolamentato una “**fase transitoria**” (art. 1, comma 2, lett. *b*), prevedendo che , fino al 31.12.2024, ai predetti concorsi potranno partecipare i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs n. 59/2017 (vale a dire gli aspiranti in possesso di laurea magistrale o diploma di II Livello

coerente con le classi di concorso o di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso) che, ai sensi all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, abbiano altresì conseguito 24 CFU/CFA entro la data del 31.10.2022 (art. 3, comma 6).

Per la fase transitoria la partecipazione al concorso è stata anche consentita agli aspiranti che, con il possesso dei predetti titoli di accesso, abbiano svolto, nel termine di presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi.

Ed invero, proprio al fine di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi prefissati dal PNRR, con Decreto a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 06.12.2023 è stata indetta, su base regionale, la prima procedura concorsuale del periodo "transitorio", con le modalità previste dall'art. 3), comma 7 del D.M. n. 205/2023.

La dott.ssa De Rosa Gabriella, potendo vantare i requisiti di ammissione richiesti dal bando (Laurea Magistrale in Ingegneria Civile conseguita il 28.10.2021 presso l'Università Federico II di Napoli, congiunta con i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022), in data 08.1.2024 ha presentato presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania rituale domanda di ammissione alla selezione (**doc. 7**), chiedendo di poter concorrere per i posti autorizzati nella Regione Campania relativamente alla classe di concorso A026 – Matematica.

Ammessa al concorso, la candidata ha sostenuto e superato con successo le prove previste, riportando punti 96/100 alla prova scritta e 96/100 alla prova orale (**doc. 8 e doc. 9**).

Sulla base della sommatoria dei punteggi riportati nelle suddette prove e di quelli ulteriormente attribuibili (ai sensi dell'art. 8, comma 5 del bando di

concorso) per i titoli accademici e scientifici vantati (punti 33,75), la Dott.ssa De Rosa avrebbe riportato complessivi 225,75 punti, risultando, così, certamente tra i vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli sui posti banditi in Regione Campania per la classe di concorso A026 – Matematica, tenuto conto che l'ultimo candidato reclutato per attingimento dalla relativa graduatoria di merito in assenza di titoli di riserva rivestiva la posizione n. 141, con punti 197,50 (**doc. 10**).

Tuttavia, per effetto dell'impugnato Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania prot. n. 53209 del 04.9.2024, la Dott.ssa De Rosa è risultata esclusa dalla procedura concorsuale per asserita carenza dei requisiti di accesso al concorso *de quo*.

La decretata esclusione involge, invero, numerosi altri candidati ritenuti privi dei requisiti di ammissione ed è motivata mediante richiamo all'attività di verifica posta in essere dalla Commissione Giudicatrice costituita per la Regione Campania in relazione alla classe di concorso A026 – Matematica.

Difatti, dalla lettura del provvedimento si evince come questo fondi sulla "proposta" di esclusione formulata dalla Commissione, a seguito delle verifiche da questa effettuate in merito al possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nel periodo dal 26 luglio 2024 al 08 agosto 2024.

Ed invero in data 19.7.2024 la ricorrente ha provveduto a trasmettere Commissione esaminatrice la documentazione da questa richiesta in data 18.7.2024 (**doc. 11**), ovvero i certificati di laurea (triennale e magistrale) e la documentazione attestante il possesso dei CFU acquisiti sia in via curriculare che extra curriculare.

Ciò nonostante, in data 08.8.2024 la Dott.ssa De Rosa ha ricevuto a mezzo email una comunicazione da parte del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli -

Ufficio VI (**doc. 12**), mediante la quale è stata informata del fatto che, all'esito dei controlli da parte della Commissione Giudicatrice, ella sarebbe risultata priva *"...del titolo congiunto che, a mente della Tabella A (nota 3) allegata al D.M. 259/2017, il quale integra il D.P.R. 19/2016, costituisce titolo di accesso, unitamente alla Laurea, alla classe di concorso A026 Matematica"*.

Per effetto dell'esclusione così motivata, il nominativo della Dott.ssa De Rosa non è comparso nella pure impugnata Graduatoria definitiva di merito relativa alla c.d.c. A026 – Matematica, così come pubblicata dall'Ufficio Regionale della Campania con D.D.G. prot. n. 53688 del 06.9.2024, per cui la ricorrente è rimasta definitivamente esclusa sia dal concorso che dalle relative operazioni assunzionali con rapporto a tempo indeterminato disposte dall'U.S.R. Campania per l'a.s. 2024/2025 (*cfr.* doc. 10), mediante attingimento dalla suddetta graduatoria.

Di qui la necessità del presente gravame, che va articolato alla luce dei seguenti

#### MOTIVI

**1. Illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli di accesso alla c.d.c. A026-Matematica; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18-bis, comma 6, del D.lgs n. 59/2017; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022; Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al PNRR M4C1R2.1 - Missione 4 Istruzione e Ricerca; Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023; Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 221 del 20.11.2023; Violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; Illogicità ed ingiustizia manifesta; Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione del principio del legittimo affidamento.**

La ricorrente ha partecipato al concorso con il possesso dei requisiti previsti per il periodo “transitorio” (art. 3, comma 7 del D.M. n. 205/2023), ovvero con il possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile conseguita il 28.10.2021 presso l’Università Federico II di Napoli, congiunta con i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche acquisiti (prima del 31/10/2022) ex D.M. 616/2017, all’esito del relativo percorso formativo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Come anticipato in premessa, in data 19.7.2024 la Dott.ssa De Rosa ha provveduto a trasmettere alla Commissione la documentazione da questa richiesta in data 18.7.2024 per il controllo dei requisiti di accesso (*cfr.* doc. 11), ovvero i certificati di Laurea (triennale e magistrale) in Ingegneria Civile e, soprattutto, le certificazioni afferenti il possesso dei CFU.

Nella predetta circostanza la candidata ha infatti documentato, anzitutto, il possesso di crediti formativi richiesti quale titolo di accesso al concorso, congiuntamente alla laurea, ovvero i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche acquisiti antecedentemente alla prevista data del 31/10/2022, all’esito della propria partecipazione allo specifico percorso formativo ex D.M. 616/2017 presso l’Università di Napoli, mediante il superamento dei seguenti esami di profitto:

PEDAGOGIA SCOLASTICA - 6 CFU (M-PED/01)

PSICOLOGIA PER L’INSEGNAMENTO - 6 CFU (M-PSI/01)

ANTROPOLOGIA CULTURALE - 6 CFU (M-DEA/01)

PEDAGOGIA SPERIMENTALE - 6 CFU (M-PED/04).

Al contempo, la ricorrente ha anche documentato il possesso degli ulteriori crediti formativi (acquisiti sia in via curriculare che extracurriculare) richiesti congiuntamente alla Laurea in Ingegneria per l’accesso alla specifica classe di



concorso A026 – Matematica, mediante il superamento dei seguenti specifici esami di profitto afferenti ai corrispondenti settori scientifico disciplinari (MAT):

CFU CURRICULARI:

Analisi Matematica I – 9 CFU **(MAT/05);**  
Analisi Matematica II – 9 CFU **(MAT/05);**  
Geometria e Algebra – 6 CFU **(MAT/03);**

C.F.U. EXTRACURRICULARI:

Analisi matematica nozioni di matematica generale – 6 CFU **(MAT/02);**  
Calcolo numerico – 9 CFU **(MAT/05);**  
Geometria proiettiva – 6 CFU **(MAT/03);**  
Calcolo delle probabilità – 12 CFU **(MAT/06);**  
Sistema di equazioni lineari e non lineari – 6 CFU **(MAT/08);**  
Analisi numerica – 6 CFU **(MAT/08);**  
Matematica discreta – 6 CFU **(MAT/02), il tutto per complessivi 75 CFU**  
distribuiti nei settori disciplinari **MAT 02, 03, 05, 06 e 08.**

Tuttavia, la ricorrente è stata esclusa dal concorso *de quo* poiché ritenuta dalla Commissione giudicatrice priva “.. del titolo congiunto che, a mente della Tabella A (nota 3) allegata al D.M. 259/2017, in quale integra il D.P.R. 19/2016, costituisce titolo di accesso, unitamente alla Laurea, alla classe di concorso A026 Matematica”.

Ciò in quanto la Commissione ha fatto riferimento alla Tabella allegata al D.M. n. 259/2017 (Nota 3), secondo la quale la Laurea in Ingegneria costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A026 - Matematica con il possesso congiunto di almeno 80 CFU nei settori scientifico disciplinari **MAT 02, 03, 05, 06 e 08.**

\*\*\*

Ebbene, alla luce della motivazione addotta dall'organo valutatore il provvedimento di esclusione perpetrato ai danni della ricorrente appare assolutamente illegittimo, illogico ed ingiusto, per cui se ne invoca l'annullamento, in uno agli atti e provvedimenti presupposti indicati in epigrafe.

Ed invero, per quanto riguarda la specifica classe di concorso A026-Matematica di pertinenza della ricorrente, la procedura concorsuale risulta inficiata anzitutto per evidente violazione di legge.

Va infatti evidenziato che con l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30.4.2022, convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, la disciplina della fase transitoria per l'accesso al concorso *de quo* dettata dall'art. 18-bis del D.lgs n. 59/2017 è stata integrata con l'aggiunta al medesimo articolo del comma 6).

La novella legislativa è intervenuta con il preciso scopo di “..garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze” mediante revisione dei requisiti di accesso.

Il predetto comma, infatti, dispone espressamente che: “*Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati*”.

Indubbiamente, trattavasi di normativa vigente al momento della indizione della procedura concorsuale in argomento, la cui disciplina generale è stata dettata dal D.M. n. 205 del 26.10.2023 che, difatti, espressamente la richiama, come pure espresso richiamo è fatto nella successiva *lex specialis* di cui al D.D.G. prot. n. 2575 del 06.12.2023.

Il Ministero dell'istruzione ha però dato attuazione alla predetta norma con colpevole ritardo, mediante l'adozione del **Decreto Ministeriale n. 221 del 20.11.2023**, mediante il quale è stata disposta la rilevante rettifica dei requisiti di accesso alla c.d.c. A026 Matematica, cui possono essere ammessi, fra gli altri, gli aspiranti con il possesso congiunto del titolo di laurea magistrale o specialistica (tra cui quella in Ingegneria vantata dalla ricorrente) o Diplomi accademici di II Livello **e 60 CFU** in tutti i settori scientifico disciplinari SSD e MAT.

La revisione dei requisiti di accesso alla c.d.c. A026 ha comportato, dunque, la riduzione da 80 a 60 dei CFU richiesti nei settori disciplinari in abbinamento alla laurea o al diploma

Ma non è tutto!

Per l'accesso alla specifica classe di concorso A026, il D.M. 221/2023 ha anche eliminato ogni riferimento ai singoli settori scientifico disciplinari (MAT 02, 03, 05, 06 e 08), laddove oggi è unicamente richiesto con il possesso congiunto del titolo di studio (Laurea o Diploma di II Livello) e 60 CFU in uno qualsiasi dei settori disciplinari afferenti la materia della Matematica, tant'è che la relativa Tabella, alla nota 3), espressamente prescrive il possesso di “*..almeno 60 CFU nei SSD MAT*”.

Tuttavia, per incomprensibili ragioni, il predetto decreto ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale **con ulteriore importante ritardo**, ovvero in data 16.1.2024 e dunque a distanza di oltre due mesi dalla emanazione, generando così **grave confusione** tra gli aspiranti alla c.d.c. A026 quanto ai requisiti formativi richiesti congiuntamente al titolo culturale ai fini della partecipazione al concorso *de quo*.

**Prova né è il fatto che il provvedimento di esclusione impugnato ha inciso negativamente su numerosi altri soggetti, oltre la ricorrente, risultati esclusi per il medesimo motivo.**

Detti aspiranti, infatti, compreso la ricorrente, hanno fatto **legittimo affidamento** sia sulle disposizioni regolatrici della selezione dettate dal D.M. n. 205/2023 e dal D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, poiché queste fanno espresso riferimento alla novella legislativa introdotta per la “fase transitoria” con l’art. 44 del D.L. n. 36 del 30.4.2022, convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che sulla Tabella acclusa al D.M. n. 221 del 20.11.2023, la quale, come sopra riferito, ha ridotto da 80 a 60 i CFU richiesti congiuntamente alla Laurea per l’accesso alla c.d.c. A026-Matematica e dunque alla “fase transitoria” del concorso in argomento.

Ebbene, non vi è chi non veda come la modifica dei requisiti di accesso al concorso *de quo*, ancorché prevista da normativa vigente alla data di indizione della selezione, laddove attuata a posteriori con effetto solo sui successivi concorsi previsti per tutta la durata della “fase transitoria”, sia idonea a configurare una grave **illegittimità per evidente disparità di trattamento tra gli aspiranti sulla classe di insegnamento A026 matematica.**

Illegittimità che, nella fattispecie, si è effettivamente concretizzata dal momento che la decretata esclusione della ricorrente e degli altri candidati individuati nel provvedimento primariamente impugnato, viene motivata con la **rilevata carenza dei requisiti di accesso richiesti da disposizioni regolamentari non più attuali e neppure espressamente richiamate dalla lex specialis**, ovvero dalla Tabella allegata al D.M. n. 259/2017 (Nota 3), secondo cui la la Laurea in Ingegneria costituiva titolo di accesso alla classe di concorso A026 - Matematica

con il possesso congiunto di almeno 80 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT 02, 03, 05, 06 e 08.

*2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022; Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023; Violazione del favor participationis; Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e irragionevolezza; Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; operatività del Principio dell'assorbimento.*

Deve essere rimarcato come la ricorrente, già alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, poteva vantare ulteriori **9 CFU** curriculari nel settore disciplinare **MAT/07**, per aver ella superato in data 26.1.2016 l'esame di profitto in Meccanica Razionale.

La valutazione di tale esame da parte della Commissione le avrebbe consentito di totalizzare 84 CFU per l'accesso alla c.d.c. A026, ovvero ben più degli 80 CFU richiesti dall'organo valutativo quale requisito di accesso al concorso *de quo*.

Tuttavia il settore disciplinare **MAT/07** non era contemplato nella Tabella allegata al D.M. n. 259/2017 (Nota 3) richiamata dalla Commissione a motivo della decretata esclusione e, pertanto, questa ha omesso la valutazione del suddetto esame (ricadente nell'ambito disciplinare MAT/07), che diversamente avrebbe attribuito alla ricorrente ulteriori 9 CFU curriculari, garantendole così l'accesso al concorso per i posti di A026 – Matematica.

Ciò posto, giova altresì rimarcare **che le disposizioni di cui al D.M. n. 221 del 20.11.2023 hanno eliminato ogni riferimento ai singoli settori scientifico disciplinari (MAT 02, 03, 05, 06 e 08), essendo oggi unicamente richiesto ai fini concorsuali (compresi i futuri concorsi transitori) che i 60 CFU siano**

**pertinenti con uno qualsiasi dei settori disciplinari (SSD e MAT) afferenti la materia della Matematica.**

È evidente, dunque, che la ricorrente può vantare crediti formativi in misura addirittura superiore sia rispetto alla soglia minima (60 CFU) richiesta ai sensi delle nuove disposizioni regolamentari, che con riferimento alle disposizioni non più attuali di cui al predetto D.M. 259/2017 (80 CFU) richiamato dalla Commissione.

Trattasi, infatti, di **titoli formativi assolutamente assimilabili a quelli richiesti dall'organo collegiale di valutazione ai fini dell'accesso al concorso**, poiché tali sono gli ulteriori **9 CFU** curriculari acquisiti dalla medesima nel settore disciplinare **MAT/07** all'esito dell'esame di profitto in Meccanica Razionale superato in data 26.1.2016, essendo afferenti la materia della Matematica in quanto ricadenti nell'ambito di quelle specifiche attività formative che oggi, ai sensi del suddetto D.M. n. 221 del 20.11.2023, garantiscono l'accesso alla relativa classe di concorso A026.

Inoltre, il conseguimento curriculare da parte della ricorrente degli ulteriori crediti formativi nell'anzidetto settore disciplinare MAT/07, all'esito del superamento dell'esame di profitto in Meccanica Razionale, costituisce un "*quid pluris*" rispetto al possesso dei requisiti, richiesti congiuntamente alla laurea, per l'accesso alla fase transitoria del concorso in argomento (80 o 60 CFU) e, visto che per l'accesso alla specifica classe di concorso A026 il D.M. 221/2023 ha eliminato ogni riferimento ai singoli settori scientifico disciplinari (MAT 02, 03, 05, 06 e 08), risulta altresì dimostrato come la Dott.ssa De Rosa possieda senz'altro le competenze tecniche e formative richieste per l'accesso alla c.d.c. A026-Matematica, e persino con un maggiore livello di conoscenza ed approfondimento, potendo dunque trovare applicazione alla fattispecie il **cd.**

*principio dell'assorbimento*, ormai pacificamente estensibile alle procedure concorsuali.

Sicché l'esclusione perpetrata ai danni della ricorrente, ancorché in possesso crediti formativi in misura addirittura superiore sia rispetto alla soglia minima (60 CFU) richiesta ai sensi delle nuove disposizioni regolamentari, che con riferimento alle disposizioni di cui D.M. 259/2017 (80 CFU) richiamato dalla Commissione, è chiaramente illegittima sotto i profili della illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà ed irragionevolezza.

Ciò è ancor più vero se si considera che, alla luce di quanto riferito con il precedente motivo, per gli aspiranti ai posti sulle cattedre di Matematica i requisiti di partecipazione alla "fase transitoria" del concorso sono stati previamente individuati dalle richiamate fonti normative di rango primario, ancorché rimaste inattuato per effetto di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili unicamente all'amministrazione resistente.

È così del tutto evidente come la ricorrente fosse più che meritevole di accedere alla selezione in argomento, per cui il provvedimento di esclusione impugnato in via principale appare più che mai illegittimo, illogico ed ingiusto ed andrà pertanto annullato con ogni conseguenziale provvedimento.

### **3. Domanda risarcitoria in forma specifica ex art. 30 c.p.a. e art. 2058 c.c.**

In via subordinata, si formula domanda di condanna in forma specifica delle amministrazioni scolastiche resistenti all'adozione di un provvedimento di *ri-*ammissione della ricorrente al concorso per cui è causa, ai sensi di cui all'art. 30 ex art. 30, co. 2 c.p.a. o per equivalente da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale.

Per i motivi sopra evidenziati, la condotta posta in essere dalle amministrazioni resistenti ha portato alla illegittima esclusione della ricorrente dal concorso *de*

*quo*, ed è idonea a cagionare alla medesima un ingiusto danno per definitiva perdita di *chance*.

La Dott.ssa De Rosa, dunque, invoca un pronunciamento che imponga all'Amministrazione resistente di riesaminare la sua posizione e, conseguentemente, di adottare ogni e più opportuno provvedimento volto alla *ri*-ammissione alla procedura concorsuale, anche in via cautelare e con il vincolo della riserva.

Sicché l'On.le T.A.R. adito potrà certamente, ove lo riterrà, adottare ogni misura idonea a meglio tutelare la posizione soggettiva dell'istante, anche disponendo misure risarcitorie in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e dell'art. 2058 cod. civ.

Si ritiene, infatti, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per il risarcimento del danno in forma specifica, e precisamente:

- 1) l'illegittimità, per i motivi svolti, degli atti e provvedimenti impugnati;
- 2) l'evento dannoso, consistente nella esclusione della ricorrente dal concorso e dalla estromissione della medesima dalle operazioni assunzionali a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria di merito concorsuale, con evidente perdita di *chance* e quindi di concrete possibilità occupazionali;
- 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità per i motivi illustrati nei precedenti capi.

È del tutto evidente, pertanto, che in capo al Ministero resistente si configura una responsabilità contrattuale da inadempimento che legittima senz'altro la presente domanda risarcitoria, in ragione della lesione del diritto subita dalla ricorrente e del danno dalla medesima riportato quale definitiva perdita di *chance*.



### ISTANZE ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 63 c.p.a., si chiede che l'adito T.A.R. Voglia ordinare all'amministrazione resistente di depositare agli atti:

- a) copia degli atti e dei documenti dell'istruttoria procedimentale svolta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dalla Commissione Giudicatrice costituita per la classe di concorso A026 – Matematica, con particolare riferimento ai verbali, agli atti, ai provvedimenti (di data e numero ignoti) posti in essere dal suddetto organo collegiale ai fini della proposta esclusione della ricorrente;
- b) tutti i documenti e/o atti relativi alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio.
- c) Si chiede, altresì, che il T.A.R. adito Voglia intimare all'amministrazione resistente di comunicare gli indirizzi di residenza dei soggetti potenzialmente controinteressati, come già richiesto da parte ricorrente con l'istanza di accesso ex L. 241/1990 notificata in data 26.9.2024.

### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus boni iuris* emerge in tutta evidenza dai superiori motivi di ricorso, con la conseguenza che il gravame è sicuramente fondato e, pertanto, si confida nell'accoglimento.

La ricorrente evidenzia altresì un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della tutela cautelare invocata con la presente istanza, dal momento che le procedure per le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali relative l'a.s. 2024/25 si concluderanno entro il 31 dicembre 2024.

E difatti, al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia le 70.000 assunzioni di personale docente previste nell'ambito del predetto piano, il D.L. 79/2024, poi convertito nella Legge n. 106 del 31.7.2024, **ha fissato al 31.12.2024 la *timeline* per le assunzioni dei candidati risultati vincitori del concorso in esame ed ubicati nelle relative graduatorie regionali di merito.**

Alla luce di ciò non vi è dubbio che l'interesse della ricorrente potrebbe essere validamente salvaguardato - nelle more della definizione nel merito - **solo a fronte di una tempestiva *ri-ammissione* della medesima al concorso, con conseguente inclusione nella relativa graduatoria regionale di merito relativa alla c.d.c. A026-Matematica pubblicata dall'U.S.R. Campania con l'impugnato decreto dirigenziale n. 53688 del 06.9.2024.**

Diversamente, infatti, a fronte della limitata validità temporale delle graduatorie di merito regionali in ragione della prefissata cadenza annuale della procedura concorsuale di reclutamento, la ricorrente risulterà definitivamente estromessa dalla selezione con conseguente perdita di ogni possibilità occupazionale e di stabilizzazione lavorativa.

\*\*\*

#### ISTANZA DI REMISSIONE IN TERMINI

Questa difesa si premura di precisare che l'istanza di accesso formalmente inoltrata ex L. 241/90 al resistente Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 26.9.2024 (**doc. 13**), per ignote ragioni è rimasta privo di riscontro e, pertanto, alla data di notifica del presente ricorso non si è in possesso degli indirizzi di residenza dei controinteressati ivi individuati.

Conseguentemente, al fine di rispettare i termini di rito per l'avvio dell'azione di annullamento, si è proceduto alla notifica del presente ricorso esclusivamente alle amministrazioni resistenti.

Per tale ragione, ai fini della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si chiede che l'On.le Collegio, facendo previamente ordine all'amministrazione di fornire gli indirizzi di residenza già richiesti dalla ricorrente con precedente istanza ex L. 241/1990, Voglia disporre la remissione in termini necessaria a tale incombente.

\*\*\*

**ISTANZA PER LA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
MEDIANTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO  
ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Con il presente ricorso viene promossa azione di annullamento degli atti e provvedimenti richiamati in epigrafe, tra cui il Decreto prot. n. 53688 del 06.9.2024 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (*cfr.* doc. 3), per mezzo del quale, all'esito delle prove, è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva di merito del concorso valida per la Regione Campania relativamente alla c.d.c. A026-Matematica, in uno al relativo elenco, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente che, pertanto, vi è rimasta definitivamente esclusa.

Pertanto, ai fini della regolare instaurazione del giudizio ex art. 41 c.p.a, il ricorso va notificato sia all'amministrazione che ai soggetti potenzialmente controinteressati.

Come già riferito in precedenza, a tale specifico fine si è provveduto a richiedere mediante formale istanza di accesso ex L. 241/1990 all'U.S.R.

Campania gli indirizzi di residenza di taluni controinteressati, ma detta istanza è rimasta priva di ogni riscontro.

Alla luce di ciò è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe sostanzialmente impossibile o comunque di difficile attuazione, non essendo altrimenti reperibili gli indirizzi dei controinteressati.

Pertanto, ai sensi di cui agli artt. 150 e 151 c.p.c., si chiede che l'On.le T.A.R. adito Voglia disporre l'integrazione del contraddittorio autorizzando fin d'ora la notifica del ricorso mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nella Sezione dedicata denominata "Atti di Notifica".

**P.Q.M.**

la Dott.ssa De Rosa Gabriella, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude perché l'Ecc.mo T.A.R. adito, disattesa ogni avversa eccezione e istanza e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e/o memorie nei termini di rito, previa adozione delle misure cautelari incidentalmente introdotte *ex artt. 55 c.p.a.*, Voglia accogliere il presente ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

*Avv. Antonio Rosario De Crescenzo*